

STATUTO

NUOVA CIVILTA' - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA TRABACI SN

Numero REA: MT - 35397

Codice fiscale: 80005830775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"NUOVA CIVILTA' - COOPERATIVA SOCIALE".	
	<u>ART.1 (Denominazione e Sede)</u>	
	Ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è vigente una Cooperativa Sociale denominata: "NUOVA CIVILTA' - COOPERATIVA SOCIALE", con sede in MATERA.	
	Ai fini della sua disciplina, si evidenzia che alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per Azioni (S.p.A.).	
	<u>ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)</u>	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C..	
	<u>ART.3 (Domicilio dei Soci)</u>	
	Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.	
	<u>ART.4 (Durata)</u>	
	La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	<u>ART.5 (Mutualità prevalente)</u>	
	La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.	
	Pertanto, ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni di Attuazione C.C., ad essa compete la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti fissati dall'art.2513 C.C.	
	<u>ART.6 (Qualifica di ONLUS)</u>	

La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come ONLUS, ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4.12.1997 n.460.

ART.7 (Scopo mutualistico e Oggetto Sociale)

La Cooperativa si propone - in consonanza con le previsioni e le finalità della Legge 8.11.1991 n.381 (Disciplina delle Cooperative Sociali) - di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale, attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A) = Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "a)", la Società si propone di promuovere, organizzare e gestire:

- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, ricreazione, animazione, socializzazione per l'infanzia e per soggetti svantaggiati;

- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popolazione senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in genere;

- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;

- centri sociali per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;

- attività paramediche che non siano specificamente riservate alle categorie competenti;

- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti

	generalmente emarginati o marginalizzati;
	- attività e servizi di riabilitazione;
	- centri diurni e notturni di accoglienza e socializzazione;
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui
	opera, al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione ed
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,
	oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a
	disposizione da enti pubblici o privati;
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché
	servizi integrati per residenze protette;
	- servizi e centri di riabilitazione;
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo
	libero, la cultura ed il turismo sociale;
	- incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione, convegni, stages, centri
	sociali, produzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla
	valorizzazione della persona umana;
	- attività di formazione e consulenza circa la gestione di servizi
	socio-sanitari ed educativi;
	- interventi di educazione territoriale, unità educative di strada, centri
	educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi

	di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche,	
	sostegno scolastico;	
	- progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio	
	educativo, socio assistenziale, socio sanitario;	
	- centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigianali;	
	- iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione	
	ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale;	
	- interventi di animazione sociale sul territorio.	
	B) = Per quanto riguarda le attività di cui al punto "b)", si precisa che le	
	attività di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace	
	perseguimento delle finalità di cui al punto "a)", mirando a conseguire	
	l'inserimento dei soggetti recuperati o recuperabili, nelle attività di impresa.	
	- Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività	
	di tipo "a" e di tipo "b", la organizzazione cooperativa sarà impostata nel	
	senso di garantire - sia in termini amministrativi, sia contabili - una netta	
	separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- gestione di mense aziendali e di ristoranti;	
	- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;	
	- gestione di servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e private;	
	- servizi di vigilanza notturna, campestre e per parchi auto, pubblici e privati;	
	- gestione di mattatoi pubblici e privati;	
	- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;	
	- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;	
	- manutenzione del verde pubblico e privato;	

- manutenzione della segnaletica stradale;	
- produzione, somministrazione, confezionamento e trasporto pasti e servizi di ristorazione e di cucina con successivo servizio al tavolo nelle mense di ogni tipo;	
- porzionamento e confezionamento di pasti, la loro somministrazione e trasporto nonché fornitura di vettovaglie;	
- gestione, anche in self-service, di tavole calde, bar, ristoranti, mense scolastiche e centri di preparazione cottura e distribuzione pasti per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati e di tutto ciò che rientri nelle attività di ristorazione collettiva e di servizio per la comunità;	
- esercizio di caffè e snack bar;	
- servizi di catering;	
- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico;	
- manutenzione di arredo urbano;	
- gestione e manutenzione di impianti esterni di illuminazione;	
- costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi;	
- organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi;	
- servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
- servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;	
- progettazione ed erogazione di servizi informatici e telematici;	
- servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informativi;	
- progettazione e gestione di portali web;	

- manutenzione, assistenza, aggiornamento hardware e software;	
- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;	
- ove consentito e non riservato per legge, corsi di formazione professionale	
di qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing,	
servizi di promozione e immagine, pubblicità, negli ambiti in cui opera la	
Cooperativa;	
- attività di recupero e restauro di materiali bibliografici, museografici ed	
oggetti d'arte;	
- esecuzione di scavi e restauri archeologici;	
- gestione di siti archeologici;	
- traslochi e trasporti di opere d'arte;	
- servizi in materia di gestione di biblioteche e distribuzione di libri e testi in	
genere;	
- servizi di accoglienza, informazione, biglietteria, guida e assistenza per la	
gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale e per	
la diffusione della conoscenza dello stesso;	
- catalogazione di beni culturali;	
- gestione, catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche,	
archivi;	
- organizzazione e gestione di servizi di reception, call center, biglietteria,	
sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione di opere	
e beni culturali, nonché pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e	
privati;	
- sperimentare modelli innovativi di sostenibilità economica, sociale e	
ambientale collegati alla progettazione culturale;	

	- pratiche originali di mediazione e co-creazione di contenuti e di	
	partecipazione a processi creativi;	
	- iniziative e servizi in materia di esperienze sensoriali.	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario-sociale-assistenziale	
	potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	La Cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative sociali, culturali,	
	professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la	
	qualificazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri	
	Soci ed in genere per migliorare la qualità della vita.	
	Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a	
	pubblici appalti.	
	La Cooperativa, peraltro, potrà stabilire Convenzioni con Enti locali, con	
	l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere	
	ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti	
	da organismi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da	
	Enti in genere e da privati.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa, nel rispetto delle	
	norme vigenti, potrà strumentalmente compiere tutti gli atti e le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, che fossero ritenuti necessari	
	o utili a tal fine.	
	La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	

ART.8 (Autofinanziamenti)

La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n.385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3.3.1994. - Salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.

- SOCI -

ART.9 (Soci: numero minimo)

Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove, ai sensi dell'art.2522 C.C.-

ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci; Soci ordinari e volontari)

Possono essere Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate così come individuate nell'art.4 della L.8.11.1991 n.381, in vista del loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa di cui qui innanzi all'art.7/B.

Possono essere altresì Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionale, che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa.

Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di "Soci Volontari".

	Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero
	non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.
	La Cooperativa, in tal caso, è tenuta a rispettare la apposita normativa
	disposta dalla Legge 8.11.1991 n.381 (sulle cooperative sociali).
	<u>ART.11 (Domanda di ammissione)</u>
	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo
	Amministrativo, dichiarando:
	a) - nome, cognome, luogo e data di nascita (o di costituzione, ove il
	richiedente non sia persona fisica), cittadinanza, residenza e codice fiscale;
	b) - l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, le specifiche
	competenze tecniche possedute;
	c) - l'impegno a non svolgere attività concorrenti o contrastanti con quelle
	della Cooperativa;
	d) - l'entità delle azioni che egli intende sottoscrivere.
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà l'Organo
	Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni. - La delibera deve essere
	congruamente motivata, avuto riguardo all'attività economica svolta dalla
	Società e allo spirito cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio
	discriminatorio.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa
	diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci, dopo che da parte del
	nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C..

ART.12 (Obblighi dei Soci)

Ogni Socio è tenuto:

a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;

b) - a versare l'importo delle azioni sottoscritte.

A tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le azioni possono essere di diverso ammontare e che il valore nominale dell'azione non può essere inferiore ad Euro 25,00 (euro venticinque), nè superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento) e che, salvo che la Legge non preveda diversamente, nessun Socio può possedere azioni per un importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);

c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;

d) - a mettere a disposizione la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta e alle concrete esigenze della Cooperativa, come previsto nell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico da instaurarsi con la Cooperativa;

e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del Regolamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali.

ART.13 (Rapporto associativo e rapporti di lavoro)

Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma

	consentita.
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3.4.2001 n.142 (sulla
	revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
	riferimento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni,
	per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il
	trattamento economico a lui spettante.
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si
	conformerà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in
	materia.
	I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal Regolamento previsto
	dall'Art.6 della precitata Legge 3.4.2001, n.142, predisposto dall'Organo
	Amministrativo e approvato dall'Assemblea.
	In Particolare, il Regolamento dovrà contenere:
	a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili nell'ipotesi di rapporto di
	lavoro subordinato;
	b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento delle
	prestazioni lavorative da parte dei Soci, tenuto conto della organizzazione
	aziendale della Cooperativa e dei profili professionali dei Soci;
	c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di rapporti di lavoro
	non subordinato;
	d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un
	piano di crisi aziendale;
	e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di
	avviamento, nei termini e con le modalità stabilite da appositi accordi
	collettivi tra le Associazioni Nazionali del Movimento Cooperativo e le

	organizzazioni sindacali dei lavoratori.
	<u>ART.14 (Parità di trattamento)</u>
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere
	rispettato il principio di parità di trattamento.
	<u>ART.15 (Diritto ai ristorni)</u>
	Ove l'Assemblea ne deliberi la erogazione, il Socio, giusta art.2545-sexies
	C.C., ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio,
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel
	rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa vigente.
	<u>ART.16 (Società ed acquisto di azioni proprie)</u>
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie azioni, ai sensi
	dell'art.2529 C.C.-
	<u>ART.17 (Cessione delle azioni)</u>
	Il Socio cooperatore non può cedere la sue azioni per atto tra vivi, se non
	previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire le sue
	azioni, si fa rinvio all'art.2530 C.C.-
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di
	cui all'art.48 del presente Statuto.
	<u>ART.18 (Morte del Socio)</u>
	Si stabilisce, giusta art.2534 C.C., che, in caso di morte di un socio
	cooperatore, il suo erede (o uno di essi designato dagli altri coeredi), che sia
	in possesso dei requisiti di Legge, ha diritto soggettivo alla ammissione a
	Socio, subentrando al posto del defunto.
	A tal proposito, la Cooperativa deve immediatamente invitare

	congiuntamente gli eredi del Socio defunto ad esercitare tale diritto entro	
	novanta giorni dalla ricezione della comunicazione; scaduto inutilmente	
	detto termine, il silenzio si intenderà come volontà degli eredi di conseguire	
	la liquidazione.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera	
	dell'Organo Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di	
	reiezione.	
	<u>ART.19 (Recesso del Socio)</u>	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Si fa rinvio in proposito all'art.2437 C.C..	
	Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia	
	consentito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia	
	estremamente difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto	
	mutualistico.	
	<u>ART.20 (Data di efficacia del recesso)</u>	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera	
	raccomandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione.	
	L'Organo Amministrativo, ove mai ritenesse non sussistenti i presupposti	
	del recesso, dovrà - entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di	
	recesso - darne immediata comunicazione al Socio, il quale, entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola
	compromissoria di cui all'Art.48 del presente Statuto.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
	trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.. Per i rapporti
	mutualistici tra Socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura
	dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con
	la chiusura dell'esercizio successivo; salvo che la Cooperativa non abbia
	deciso e comunicato che il recesso abbia effetto immediato per ogni tipo di
	rapporto sociale e mutualistico.
	Al di fuori dei casi su previsti, il recesso ha effetto solo se accettato
	dall'Organo Amministrativo, che potrà fissare - ai sensi dell'art.2521, n.7,
	C.C. - eventuali condizioni e modalità di liquidazione delle azioni, specie
	ove esistano rapporti contrattuali in corso di esecuzione, e ciò al fine di
	evitare difficoltà operative e conseguenze negative alla Cooperativa e ai
	restanti Soci.
	<u>ART.21 (Esclusione)</u>
	Può essere escluso il Socio:
	a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti
	dalla sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali
	legalmente adottate e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a
	qualunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca
	inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;
	b) - negli altri casi previsti dall'art.2533 C.C..
	L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla

intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare	
inadempiente.	
L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci	
che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.	
La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici	
che la hanno determinata.	
L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con	
avviso di ricevimento, ed avrà effetto dalla data di annotazione sul libro dei	
Soci.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la	
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
<u>ART.22 (Decadenza)</u>	
La decadenza è pronunciata contro i Soci interdetti, inabilitati e falliti e	
contro quelli che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.	
<u>ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)</u>	
Contro i provvedimenti societari relativi al recesso, alla esclusione ed alla	
decadenza, è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, giusta	
successivo Art.48, entro trenta giorni dalla comunicazione al Socio, a pena	
di decadenza.	
Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
<u>ART.24 (Rimborso delle azioni)</u>	
Al Socio recedente, escluso o decaduto, ed agli eredi del Socio defunto,	
spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione delle sue azioni,	
stabilendosi al riguardo che il rimborso delle azioni va fatto al loro valore	
nominale e che spettano altresì i dividendi maturati (calcolati a norma	

dell'art.2514 C.C.) relativi al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario limitatamente a quel Socio.

La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.

Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

- ASSEMBLEE -

ART.26 (Obbligatorietà delle delibere)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

In proposito, per le materie di competenza, si fa rinvio alle norme fissate in tema di S.p.A..

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

ART.27 (Verbale di Assemblea)

Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le

	modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
	l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel
	Registro "Decisioni dei Soci".
	<u>ART.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)</u>
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma
	dell'Art.2365 C.C..
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla
	stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C..
	<u>ART.29 (Convocazione - Organo competente)</u>
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (Consiglio nella
	sua collegialità), ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno.
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino
	almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la
	convocazione dell'Assemblea. Si applica in tal caso, in via analogica,
	l'art.2367 C.C..
	L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, per
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio.
	<u>ART.30 (Modalità di convocazione)</u>
	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni

prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie, nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).

In tale comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno e potrà essere indicata la data di eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convocazione).

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.

ART.31 (Assemblea totalitaria)

In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2366, comma 4, C.C., quando siano presenti tutti i Soci e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli argomenti.

Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi non presenti. Agli atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni assunte.

ART.32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea

eleggerà il proprio Presidente.	
<u>ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente)</u>	
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da	
almeno novanta (n.90) giorni nel libro dei Soci e siano in regola con i	
pagamenti.	
Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni	
possedute.	
I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta	
e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.	
La delega va conferita solo ad altri Soci, salva l'ipotesi prevista dall'art.2539	
C.C. per il Socio imprenditore individuale.	
Ciascun Socio può rappresentare non più di due Soci se la compagine	
sociale si compone di non più di nove Soci, ovvero non più di tre soci se la	
compagine sociale sia più numerosa.	
La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea, nel	
rispetto di quanto disposto dall'art.2372 C.C..	
<u>ART.34 (Inizio dei lavori assembleari)</u>	
La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum	
costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.	
Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di	
qualcuno degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per	
qualsiasi motivo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la	
maggioranza dei voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).	
Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.	
<u>ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)</u>	

	A) = L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi;	
	B) = L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) dei Soci e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei partecipanti.	
	Se però si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno i un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	- <u>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</u> -	
	<u>ART.36 (Modulo di Gestione)</u>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque membri.	
	La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto dall'art.2542,	

ultimo comma, C.C..

ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)

Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, nei limiti inderogabili previsti dalla Legge, il numero e la durata dei componenti l'Organo Amministrativo e il modulo gestionale.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto di nomina e comunque sino a dimissioni, nei limiti legge.

ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende)

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica si fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quanto disposto dagli artt.2382, 2383, 2385 e 2386 C.C..

Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390 C.C., nonché i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'Art.2392 C.C..

Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.

ART.39 (Gratuità dell'incarico)

All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci decidano diversamente.

ART.40 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione; Delibere consiliari)

a) Gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro

	poteri;	
	b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri; la	
	maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci Cooperatori, ovvero fra	
	le persone indicate dai Soci Cooperatori-Persone Giuridiche;	
	c) il Consiglio, salva la competenza assembleare, in analogia a quanto	
	previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c., elegge fra i suoi membri un Presidente	
	e un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di	
	assenza o impedimento di quest'ultimo;	
	d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega; in tal	
	caso si applicheranno le disposizioni dettate al riguardo in tema di S.p.A.;	
	e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di	
	numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero	
	Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea	
	per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere	
	solo le operazioni di ordinaria amministrazione;	
	f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le	
	volte che lo si ritenga utile ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla	
	maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o dai Sindaci (se	
	nominati);	
	in quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda, il Consiglio potrà	
	essere convocato da qualsiasi Amministratore;	
	g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante	
	comunicazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e	

posta elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione;

h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica;

le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente;

i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e se vi intervengono tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

ART.41 (Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni Amministratore Delegato (se nominati), nell'ambito delle attribuzioni delegate.

Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo.

Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.

- COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE -

ART.42 (Controllo Sindacale)

	Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'articolo 2543, comma	
	1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio	
	Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata, ai sensi	
	dell'art.2543 C.C., ai Soci finanziatori.	
	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello	
	Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	artt.2409-bis e segg. C.C..	
	<u>ART.43) (Controllo Contabile)</u>	
	Se non esiste Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un	
	Revisore Contabile.	

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso spettante al
Revisore per l'intera durata della sua carica. Salvo diversa determinazione,
la retribuzione è quella minima fissata dalle tariffe professionali.

L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito registro
depositato presso la sede sociale.

- PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE -

ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato dalle azioni possedute dai
Soci;

b) - dalla riserva ordinaria, formata con le azioni degli avanzi di gestione di
cui all'Art.45;

c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e
dalle azioni non rimborsate ai Soci receduti, decaduti, od esclusi ed agli
eredi dei Soci defunti;

d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il
potenziamento aziendale;

e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per
Legge;

f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere
impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART.45 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla
redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed

	applicando le norme civili e tributarie.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale, per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli	
	ammortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle	
	somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento	
	economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali	
	vigenti per i lavoratori similari).	
	I ristorni saranno erogati solo se l'Assemblea, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, ne deliberi la distribuzione.	
	I ristorni si opereranno ovviamente sugli avanzi di gestione realizzati	
	attraverso lo scambio mutualistico coi Soci, e non già sugli avanzi	
	conseguiti operando con i terzi, e saranno erogati nel rispetto di quanto	
	innanzi stabilito all'Art.15.	
	Successivamente l'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti,	
	destinandoli come segue:	
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater	
	C.C.);	
	c) - a retribuire le azioni sociali effettivamente versate, in misura non	
	superiore al limite massimo consentito per Legge;	
	d) - ad eventuale riserva straordinaria;	

e) - a fini mutualistici.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.

- SCIOGLIMENTO -

ART.46 (Scioglimento anticipato)

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- REGOLAMENTO INTERNO -

ART.47 (Regolamento)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

ART.48 (Clausola di Arbitrato)

Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi del D.Lg.vo 17.1.2003 n.5, art.34, saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.

ART.49 (Rinvio)

Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali e speciali dettate in tema di Cooperative, nonchè ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art.3 D.L. 24 gennaio 2012 n.1.